



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 143

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere ai dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-143-provvedimenti-dell-autorita-giudiziaria/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it